

COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 110Data 18/10/2018

OGGETTO;

Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **13:25**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presente	Assente
1	SALVATORE MATTANA	Sindaco	Si	
2	GUISO EFISIO ANDREA	Vicesindaco	Si	
3	CASCHILI ANDREA	Assessore	Si	
4	SALIS MASSIMILIANO	Assessore	Si	
5	SPANO MANUELA	Assessore	Si	
6	SANNA ALESSANDRA	Assessore	Si	

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta il **Dott.ssa Lucia Pioppo**, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 15/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,

SUAP E TURISMO

TOLU ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 117, comma 6, della Costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, configura in capo agli Enti locali potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- l'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), rubricato "Incentivi per funzioni tecniche", riproducendo analoghe disposizioni previgenti, consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture. L'art. 113 costituisce attuazione del criterio direttivo di delega (art. 1, lett. rr) legge n. 11/2016 per il quale il compenso incentivante da poter riconoscere a particolari categorie di dipendenti pubblici doveva riguardare determinate e specifiche attività di natura "tecnica", non più legate alla fase propedeutica alla realizzazione di opere pubbliche, quali ad esempio la progettazione, quanto piuttosto a quelle della programmazione, predisposizione e controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto.
- l'art. 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sopra citato si divide sostanzialmente in due parti: il comma 1 ove si stabilisce quali sono le specifiche voci di costo che gravano sul piano economico dell'intervento o sul bilancio della stazione appaltante; i commi successivi che stabiliscono principi e criteri per la modulazione e corresponsione dell'incentivo, che dovranno essere declinati in appositi regolamenti degli enti che costituiranno la base sulla quale la contrattazione integrativa si svolgerà per disciplinare la ripartizione della quota dell'80% del fondo;
- ad integrazione della predetta norma è intervenuto l'articolo 76 del decreto legislativo n. 56 del 2017, il quale ha riferito l'imputazione degli oneri per le attività tecniche ai pertinenti stanziamenti degli stati di previsione della spesa, non solo riguardo agli appalti di lavori (come da formulazione originaria della norma) ma anche a quelli di fornitura di beni e servizi, seguendo un orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, par. n. 333/2016);

Ricordata la delibera della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 18/2016, con particolare riguardo a situazioni che coinvolgono la progettazione e ai destinatari dell'incentivo, ove si puntualizzano alcune condizioni ritenute necessarie per soddisfare i requisiti dell'art. 113 del codice dei contratti e consentire quindi una sua corretta applicazione. Tra queste, si citano le seguenti: a) la funzione del collaboratore deve porsi in collegamento strettamente funzionale con l'attività da svolgere; b) la regolamentazione dell'ente dovrà correttamente definire il concetto di "collaboratore" per evitare un ingiustificato ampliamento dei destinatari dell'incentivo; c) la necessità di inserire i collaboratori in apposita struttura di staff individuandone le funzioni ai fini delle diverse attività che possono essere incentivate. Il suddetto quadro normativo va necessariamente completato con il tema dei limiti di spesa per la erogazione degli incentivi per la progettazione e per funzioni tecniche.

Dato atto che lo schema del regolamento oggetto di approvazione soddisfa tali criteri;

Tenuto conto delle indicazioni della giurisprudenza contabile che si sono sviluppate sul tema e precisamente: - la disciplina sugli incentivi tecnici prevista dal citato art. 113, comma 2, del nuovo codice dei contratti pubblici si applica alle procedure bandite successivamente all'entrata in vigore dello stesso, come fatto palese dall'art. 216, comma 1, si deve tuttavia affermare che l'adozione del regolamento di cui al successivo comma 3 rimane "una condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo. Ciò, evidentemente, perché esso è destinato ad individuare le modalità ed i criteri della ripartizione, oltre alla percentuale, che comunque non può superare il tetto massimo fissato dalla legge" (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 353/2016/PAR). Ne deriva che non può aversi ripartizione del fondo tra gli aventi diritto se non dopo l'adozione del prescritto regolamento. Il che tuttavia non impedisce che quest'ultimo possa disporre anche la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche espletate dopo l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici e prima dell'adozione del regolamento stesso, utilizzando le somme già accantonate allo scopo nel quadro economico riguardante la singola opera (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 305/2017/PAR).

- Gli incentivi tecnici rivisti dal codice appalti evitano il fondo accessorio, e quindi i suoi tetti, solo quando il regolamento è stato approvato dopo l'ultima manovra. Negli enti che hanno approvato il regolamento prima, la loro gestione resta invece vincolata al fondo e ai limiti che gli impediscono di superare i livelli 2016 (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 264/2018);

Dato atto che, con riferimento a quanto disposto dal richiamato art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, in sede di contrattazione decentrata integrativa, come da Verbale del 2 luglio 2018, sono stati così definiti i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, contenuti all'interno del Regolamento allegato al presente atto facendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere all'approvazione di apposito Regolamento che stabilisca criteri di ripartizione del fondo, ai fini di consentire il legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate;

Visto il testo dell'allegato "il Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017", composto di n. 16 articoli, nel quale sono stati recepiti i criteri e le modalità di ripartizione definiti in sede di contrattazione decentrata e ritenuto di doverlo approvare;

Appurata la propria competenza all'approvazione del Regolamento in oggetto in quanto attiene all'organizzazione degli uffici e del personale dipendente;

Visti:

- •il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- •il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- •il vigenti C.C.N.L. comparto Funzioni locali;
- •il vigente Statuto Comunale;
- •l'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Personale ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile poiché il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012);

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

- 1. Di considerare le premesse parte integrante del presente atto.
- 2. Di approvare il Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- 3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Area.
- 4. Di trasmettere la presente deliberazione alle rappresentanze sindacali dell'ente.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la presente Deliberazione immediatamente esequibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco SALVATORE MATTANA (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

II Segretario Dott.ssa Lucia Pioppo (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)